

Appalti (2)

Principio di Rotazione

TAR Lazio, sentenza del 3 giugno 2019, n. 7062

[Approfondisci...](#)

Il TAR Lazio, con la sentenza in oggetto, ha accolto il ricorso proposto da una Società per l'annullamento del provvedimento con cui la stazione appaltante aggiudicava definitivamente l'affidamento del servizio completo di rassegna stampa all'unico altro operatore partecipante alla procedura negoziata indetta ex art. 36, co.2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.

Parte ricorrente ha dedotto nel ricorso la violazione del principio di rotazione, poiché l'aggiudicatario era il gestore uscente del servizio e, in assenza di alcuna delle ipotesi derogatorie al detto principio, l'aggiudicazione dovrebbe ritenersi quindi illegittima.

Le Linee Guida Anac n. 4 e la giurisprudenza hanno, infatti, riconosciuto l'obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti c.d. "sotto-soglia" come quello di cui si controverte.

Il TAR ha ricordato *"che il principio di rotazione, per espressa previsione normativa, deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte e trova fondamento nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece - come ipotizzato dall'appellante - dalle modalità di affidamento di tipo "aperto", "ristretto" o "negoziato"), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato"*.